



IMPERIAL TOBACCO ITALIA S.r.l

Sede legale:
Via Luca Passi 22
00166 - Roma
Tel. ++39 06 61 411 1
Fax ++39 06 61 411 222

**Audizione davanti alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato sull'Atto del Governo n. 106
"Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati,
dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"**

Il Gruppo Imperial Tobacco è una società multinazionale inglese che produce e commercializza un'ampia gamma di prodotti del tabacco ed accessori da fumo in 160 paesi nel mondo impiegando oltre 35 mila dipendenti.

A nome del Gruppo, vorremmo innanzitutto ringraziare codesta Spett.le Commissione per la possibilità di confronto offertaci. Riteniamo, infatti, che il dialogo tra aziende ed Istituzioni sia alla base di un buon processo legislativo, foriero di spunti di riflessione importanti da cui trarre mutuo beneficio. Per questo auspichiamo che i rilievi di seguito evidenziati possano contribuire ad una valutazione più profonda di quegli aspetti che, a nostro modo di vedere, possono essere ancora migliorati.

Nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto predisposto dal Governo soprattutto in riferimento ai principi generali che hanno guidato alcuni, importanti, cambiamenti nell'attuale sistema di tassazione dei tabacchi, non possiamo purtroppo esimerci dal rappresentare alcune perplessità che afferiscono in particolare:

- al livello di tassazione minima previsto per le sigarette,
- all'incremento dell'elemento specifico della tassazione sulle sigarette
- alla proposta di tassazione sui cd. prodotti di nuova generazione del tabacco e non.

In linea generale il nostro Gruppo accoglie con favore il passaggio dal concetto di "accisa minima" a quello di "tassazione minima" simile al modello applicato, ormai da anni, in Germania.

Siamo altresì favorevoli alla modifica del sistema di calcolo della tassazione: il passaggio dal concetto di "classe di prezzo più venduta" (MPPC) a quello di "prezzo medio ponderato" (WAP), infatti, ci pone in linea con il disposto comunitario. D'ora in avanti, sarà più semplice calcolare le due componenti dell'accisa - specifica e proporzionale, in quanto legate allo stesso parametro che, per sua natura, è meno soggetto alla fluttuazione delle dinamiche di mercato e tariffarie.

Tuttavia, andrebbe evidenziato come, a parità di incidenza, il passaggio al WAP - che ad oggi rappresenta un livello di prezzo più alto della MPPC - costituisce un aumento del carico fiscale di circa 0,5 punti percentuali rispetto al quadro fiscale precedente: l'aliquota del 58,7% calcolata sul WAP che il decreto in esame introdurrebbe, equivarrebbe ad un'incidenza totale di circa il 59% sulla

MPPC rispetto all'attuale 58,6%. Ciò nonostante, in una situazione di aumento del carico fiscale, che di per sé non può essere accolta favorevolmente, l'aspetto positivo da osservare è che, perlomeno, tale aumento colpisce indistintamente tutte le fasce di prezzo non interessate dalla tassazione minima, senza determinare trattamenti fiscali favorevoli per alcuni prodotti rispetto ad altri come avviene, invece, nel caso della specifica.

A tal riguardo, la proposta di aumentare la componente specifica dall'attuale 7,5% al 10% non ci soddisfa in quanto non si comprende la necessità di intervenire su questo aspetto stante l'attuale pieno rispetto del disposto comunitario e l'incremento dal 6% all'attuale 7,5% avvenuto appena lo scorso gennaio.

Peraltro, l'aumento della componente specifica, a parità di incidenza totale dell'accisa, determina un calo di gettito erariale. A testimonianza di ciò il decreto in esame prevede un aumento dell'incidenza totale proprio per compensare le minori entrate determinate dall'innalzamento della componente specifica. Inoltre, quest'ultimo contribuirebbe a minare anche gli effetti positivi che i futuri aumenti di prezzo avranno sulle entrate erariali a tendere. (vd. Grafico 3 in allegato)

In aggiunta, un aumento della componente specifica favorirebbe dal punto di vista fiscale le marche di sigarette posizionate nella fascia di prezzo più alta del mercato aumentandone la profittabilità. Viceversa aumenterebbe percentualmente il carico fiscale per le sigarette di fascia bassa: tutto ciò per effetto della regressività, caratteristica intrinseca dei sistemi impositivi di tipo specifico. La conseguenza pratica è che si andrebbe ad aumentare la fiscalità di quei prodotti acquistati maggiormente dalle fasce di consumatori più sensibili al fattore prezzo, diminuendo contemporaneamente il carico fiscale sui prodotti più cari e di maggiore *appeal*. Si intuisce, dunque, come tale dinamica fiscale possa ingenerare a tendere effetti distorsivi della concorrenza. (vd. Grafico 2 in allegato)

Per quanto riguarda l'introduzione di una tassazione minima, come detto, siamo favorevoli per quanto riguarda la scelta del modello ma non possiamo non esprimere preoccupazione per il livello di onere attualmente proposto dal Governo (€170/chilogrammo). Ciò produrrà, a nostro avviso, un aumento di prezzo generalizzato per le sigarette di fascia bassa.

Come si è potuto osservare nell'ultimo anno solare, ovvero dalla creazione nel mercato di un segmento di prezzo cd. "molto basso" a €4,00 per il pacchetto da 20 pezzi, il mercato ha dato forti segni di ripresa costante che si sono accentuati a partire dal gennaio di quest'anno e che si protraggono tutt'ora. Ciò a fronte di un calo dei livelli di contrabbando che, complice la crisi, aveva raggiunto percentuali significative. Il segmento di fascia molto bassa ha perciò rappresentato un'offerta economica per quei consumatori che si erano lasciati attrarre dai prodotti di contrabbando, meno cari ma di dubbia provenienza, ed ha contribuito, allo stesso tempo, ad una ripresa del mercato e delle entrate erariali. Temiamo, pertanto, che nuovi aumenti dei prezzi

possano annullare i segnali di ripresa e determinare al contempo un nuovo aumento del commercio di prodotti illeciti. (vd. Grafico 1 in allegato)

L'effetto combinato prodotto dall'aumento della componente specifica - che, come visto, determinerà un calo della pressione fiscale per prodotti di fascia alta - e dall'aumento dei livelli di tassazione minima, comporterà una riduzione nella forbice dei prezzi tra i vari segmenti: quelli di fascia bassa aumenteranno mentre quelli di fascia alta, beneficiando di una tassazione più favorevole, potranno rimanere invariati. I consumatori, dunque, avranno una minor scelta in termini di prezzo così come minore sarà la possibilità per le aziende di competere in un mercato dove il prezzo è ormai l'unica leva di *marketing* consentita. Riteniamo, invece, che un livello di tassazione minima sufficientemente elevata - tra i €168/chilogrammo e €169/chilogrammo - costituisca un incremento bilanciato tale da consentire sia un aumento del gettito fiscale che una maggiore concorrenzialità e offerta di mercato.

Discorso analogo per l'incremento dell'accisa minima sui trinciati per sigaretta: un aumento fino a €115/chilogrammo appare eccessivo soprattutto alla luce del fatto che attraverso la Determinazione direttoriale di fine luglio l'accisa minima è già stata aumentata da €105/chilogrammo a €108/chilogrammo.

Passando al tema dei prodotti cd. di "nuova generazione", il decreto in esame intende assoggettare sia i "prodotti del tabacco da inalazione senza combustione" che le sigarette elettroniche ad una tassazione calcolata al 60% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette riferite al prezzo medio ponderato. Premesso che il Gruppo Imperial controlla una società che produce e commercializza sigarette elettroniche in alcuni Paesi del mondo ma non in Italia, questa proposta ci vede contrari per due ragioni:

- La prima è relativa al fatto che il sistema di calcolo della fiscalità - peraltro solo delineato nel decreto in discussione in quanto sarà tramite provvedimento dell'AAMS che verranno definite le equivalenze - appare inspiegabilmente complicato. Si dispone di calcolare quante "svapate" di sigaretta elettronica si possono ottenere per ogni millilitro di liquido al fine di equiparare questo dato al quantitativo di sigarette fumate. Tuttavia, nel caso delle sigarette elettroniche un millilitro di liquido può avere una diversa durata a seconda del dispositivo e della batteria utilizzata. Saranno, dunque, necessarie numerosissime verifiche e test di laboratorio per determinare l'accuratezza dei quantitativi dichiarati dai produttori sulle confezioni. A nostro avviso, si otterrebbero gli stessi benefici erariali attraverso una tassazione fissa in base alla quantità di nicotina presente nel liquido. Ovviamente si tratterebbe di un livello di tassazione inferiore a quella applicata alle sigarette per via dell'intrinseca diversità di tali prodotti, dell'assenza assoluta di tabacco nonché per la presunta ridotta nocività. Tale soluzione, oltre ad essere estremamente più semplice, presenterebbe indubbi vantaggi dal punto di vista sanitario in quanto disincentiverebbe il consumo di liquidi ad alta concentrazione di nicotina che risulterebbero più cari degli altri.



IMPERIAL TOBACCO ITALIA S.r.l

Sede legale:

Via Luca Passi 22

00166 - Roma

Tel. ++39 06 61 411 1

Fax ++39 06 61 411 222

- La seconda ragione per la quale siamo contrari a questa proposta è, invece, di natura concettuale. Relativamente ai “prodotti del tabacco da inalazione senza combustione” ci si chiede per quale motivo un prodotto del tabacco che si pone in concorrenza con le sigarette tradizionali debba essere tassato meno delle stesse sigarette e, allo stesso modo, non appare chiaro il motivo per il quale un prodotto che a tutti gli effetti contiene tabacco, debba essere equiparato fiscalmente a quest’ultime.

La nostra proposta va invece nel senso dell’abbandono del modello dell’equivalenza, della definizione di un quadro fiscale di maggiore beneficio per le sigarette elettroniche e di assimilazione della fiscalità per i prodotti del tabacco senza combustione ai prodotti del tabacco tradizionali.

Inoltre, il quadro fiscale proposto per le sigarette elettroniche rischia di far prolungare oltremodo il periodo di incertezza normativa determinando l’allontanamento di investitori esteri che guardano all’Italia come possibile mercato per questi prodotti.

In ultimo, per quanto riguarda la delega al Ministero dell’Economia delle Finanze che consente di poter variare le aliquote ed i livelli di fiscalità in base all’andamento del mercato, auspichiamo che, nel caso in cui tali interventi si rendano necessari, le aziende produttrici e gli operatori del settore possano essere interpellati e consultati con congruo anticipo al fine di valutare in maniera congiunta gli impatti di nuove eventuali modifiche del sistema.

Roma, 24 settembre 2014